



**Camera dei Deputati**  
**XI Commissione**  
**(Lavoro Pubblico e Privato)**

Atti C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus,  
C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti

XIX Legislatura

**Associazione Sindacale Nazionale  
dei Datori di Lavoro Domestico**  
Sede Nazionale  
Via Principessa Clotilde, 2  
00196 Roma  
[www.assindatcolf.it](http://www.assindatcolf.it)

**Tel.** +39 06..32.65.09.52  
**Fax** +39 06. 32.65.05.03  
**N. Verde** 800.162.261  
**E-mail:** nazionale@assindatcolf.it  
**C.F. 96183590585**

## Indice:

1. Assindatcolf
2. Il lavoro domestico in Italia: i dati
3. Posizione di Assindatcolf sul Salario Minimo
  - a) Ipotesi 9 euro
  - b) Ipotesi 10 euro
4. Indagine Censis-Assindatcolf
5. Inflazione e aumenti retributivi e contributivi

1. Assindatcolf

**Assindatcolf** è l'[Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico](#), costituita nel 1983 al fine di rappresentare e tutelare la categoria dei datori di lavoro degli assistenti familiari. L'obiettivo che si pone è quello di portare all'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni le problematiche legate al rapporto di lavoro domestico, al fine di valorizzarlo e di fornire ai rappresentanti del comparto le giuste risposte. Nel 1988, per consolidare il ruolo associativo nel settore, è stata costituita una federazione, la [Fidaldo](#), tramite la quale partecipa alla stipula degli accordi e dei contratti collettivi. Nel 2015 entra a far parte di [EFFE](#), European Federation for Family Employment and Homecare, che ha come mission quella di promuovere e tutelare il lavoro domestico a livello europeo. Di entrambe le federazioni – italiana ed europea – Assindatcolf detiene la vicepresidenza.

2. Il lavoro domestico in Italia: i dati

Il lavoro domestico in Italia è una forza lavoro composta **da oltre 2 milioni di addetti, in prevalenza donne (87,6% del totale) e per il 68,7% straniera (comunitaria e non)**. Si tratta di un settore caratterizzato da un'altissima percentuale di lavoro irregolare: **su oltre 2 milioni di addetti complessivi, il 58,7% di questi è occupato irregolarmente**, mentre secondo l'ultimo report INPS

pubblicato a giugno 2022 all'interno della banca dati dell'Osservatorio sui Lavoratori Domestici, **quelli con contributi all'Inps del 2021 sono 961.358<sup>1</sup>**.

Sul fronte dei **datori di lavoro** invece, quelli **regolarmente censiti all'Inps nel 2021 sono 1.038.325<sup>2</sup>**, ma aggiungendo le **famiglie che non hanno un rapporto di lavoro regolare**, arriviamo a **quota 2,2 – 2,4 milioni**. Altro dato rilevante riguarda l'altissima componente straniera: su **961mila domestici regolari censiti dall'Inps nel 2021, 672mila sono stranieri** e di questi **514mila provenienti da paesi non comunitari**. Nonostante questo, **da 12 anni le quote dedicate al comparto domestico nei Decreti Flussi sono inadeguate – se non del tutto inesistenti – rispetto al fabbisogno effettivo** e le ricadute sono pesanti: le famiglie italiane hanno sempre più difficoltà a trovare personale disposto ad occuparsi di anziani, disabili e non autosufficienti (le badanti), ma ciò vale anche per colf e baby sitter.

### 3) Posizione di Assindatcolf sul Salario Minimo

L'inclusione dei lavoratori domestici tra i destinatari di una retribuzione minima che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, non inferiore a 9 euro l'ora nel caso della proposta **C.1053 (Richetti)** e non inferiore a 10 euro lordi l'ora nel caso della proposta **C. 141 (Fratoianni)**, determinerebbe **aumenti insostenibili a carico delle famiglie datrici di lavoro domestico**, nonché **un incremento del lavoro irregolare**. Per capire l'incidenza che l'introduzione del salario minimo avrebbe sulle famiglie datrici di lavoro domestico, proponiamo degli esempi.

#### a) Ipotesi 9 euro

**Gli aumenti dei costi più consistenti si avrebbero per i rapporti in regime di convivenza**. Qui, per tutti i livelli di inquadramento, la retribuzione oraria è più bassa rispetto a quella prevista per i lavoratori ad ore, poiché questa si integra con il vitto e l'alloggio forniti dal datore. In entrambi i casi, però, i contributi previdenziali vengono calcolati e versati su base oraria. **Con una retribuzione oraria di 9 euro lordi, dovendo svolgere complessivamente 54 ore settimanali di lavoro, un domestico arriverebbe a percepire 2106 euro al mese. Una colf generica polifunzionale convivente (livello B), che ad oggi percepisce una retribuzione mensile di 922,98 euro, arriverebbe a guadagnare 1183,02 euro in più, tutti ovviamente a carico delle famiglie, con un incremento del 128%. Nel caso delle baby sitter (livello Bs) l'aumento a carico del datore sarebbe**

---

<sup>1</sup> <https://www.inps.it/osservatoristatistici/api/getAllegato/?idAllegato=1013>

<sup>2</sup> [https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati analisi bilanci/Rapporti annuali/XXI Rapporto Annuale/APPENDICE statistica XXI Rapporto %20Annuale.pdf](https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Dati%20analisi%20bilanci/Rapporti%20annuali/XXI%20Rapporto%20Annuale/APPENDICE%20statistica%20XXI%20Rapporto%20Annuale.pdf)

pari al **113%** mentre in quello di **un'assistente alla persona anziana**, la lavoratrice che comunemente definiamo badante, si arriverebbe ad un **incremento del 87,90%**.

**Complessivamente, gli aumenti a carico delle famiglie varierebbero da un minimo del 33% (nel caso di una badante formata di livello Ds) ad un massimo del 190,40% per il livello A**, ovvero quello di una colf alle prime esperienze. Un po' più contenuti gli incrementi previsti per i **lavoratori inquadrati ad ore**: qui si arriverebbe ad un massimo del **70,78%**.

#### b) Ipotesi 10 euro

Nel caso poi di **una retribuzione oraria di 10 euro lordi, dovendo svolgere complessivamente 54 ore settimanali di lavoro, un domestico arriverebbe a percepire 2340 euro al mese. Una colf generica polifunzionale convivente (livello B), che ad oggi percepisce una retribuzione mensile di 922,98 euro, arriverebbe a guadagnare 1417,02 euro in più, tutti ovviamente a carico delle famiglie, con un incremento del 153%**. Nel caso delle **baby sitter (livello Bs) l'aumento a carico del datore sarebbe pari al 137%** mentre in quello di **un'assistente alla persona anziana**, la lavoratrice che comunemente definiamo badante, si arriverebbe ad un **incremento del 108,80%**.

**Complessivamente gli aumenti a carico delle famiglie varierebbero da un minimo del 48% (nel caso di una badante formata di livello Ds) ad un massimo del 223% per il livello A**, ovvero quello di una colf alle prime esperienze. Un po' più contenuti gli incrementi previsti per i lavoratori inquadrati ad ore: qui si arriverebbe ad un massimo del 90%.

In tutti i casi sopra esposti, si tratterebbe di aumenti insostenibili, soprattutto se si considera che la famiglia datrice di lavoro domestico non ha la possibilità di modificare le proprie entrate come nel caso delle aziende, che potrebbero ricorrere all'incremento del costo del prodotto o dei servizi venduti. **La famiglia, non potendo rinunciare ad un'assistenza indispensabile come quella richiesta per una persona non autosufficiente o per un anziano, sarebbe così spinta a ricorrere al lavoro irregolare.**

Nel caso del DdL [C. 306 \(Conte\)](#), che indica una soglia minima di 9 euro lordi per il trattamento economico minimo orario, viene prevista l'esclusione per le prestazioni di lavoro domestico rese a persone fisiche. In questo caso infatti, l'art. 2, comma 3 dispone che il trattamento economico minimo orario sia definito, sulla base del contratto collettivo nazionale di settore, con decreto del Ministro del Lavoro, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale disposizione, per le ragioni sopra

espresse di insostenibilità dei costi da parte delle famiglie datrici di lavoro domestico, ci trova pertanto d'accordo.

Per quanto riguarda gli altri Disegni di Legge in discussione, C. 210, C. 216 e C. 432 , questi dispongono, in maniera più o meno simile, che il salario minimo sia assicurato facendo riferimento ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. **Tale disposizione – perfettamente conforme alla Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 sui salari minimi adeguati nell'Unione europea - ci trova d'accordo e riteniamo debba essere preferita a tutte le altre ipotesi in esame.**

#### 4. Indagine Censis-Assindatcolf

Secondo l'indagine che Assindatcolf ha commissionato al Censis nel 2022, su un campione rappresentativo di oltre 1600 associati, per 5 famiglie su 10 che hanno alle proprie dipendenze colf, badanti e baby sitter assunte con regolari contratti, l'ipotesi di fissare un salario minimo di 9 euro anche in ambito domestico potrebbe essere una scelta giusta ma ad una condizione: gli eventuali aumenti rispetto ai minimi già stabiliti dal Ccnl di settore non dovrebbero essere a carico dei datori.

Nel dettaglio, per il 44,9% del campione **la scelta del salario minimo in ambito domestico sarebbe giusta ma l'aumento che si determinerebbe non dovrebbe essere a carico delle famiglie.** Sarebbe necessario introdurre parallelamente un sistema che consenta di portare in deduzione il costo del personale domestico, storica proposta di Assindatcolf per il comparto. Tra i favorevoli al provvedimento un ulteriore 25,1% del campione, secondo cui l'introduzione del salario minimo sarebbe giusta perché "garantirebbe una retribuzione di base equa e sufficiente per i lavoratori". Contrarie il 24,5% delle famiglie datrici: il 4,5% ritiene la norma ingiusta perché impone un costo eccessivo ai datori di lavoro mentre per il 20% sarebbe inutile considerando che il contratto collettivo nazionale prevede già retribuzioni di base eque e sufficienti per i lavoratori.


L'indagine commissionata al Censis conferma quanto già noto: **le famiglie non sono contrarie al principio generale, poiché retribuzioni più eque renderebbero anche più dignitoso questo lavoro spesso considerato di "serie b", ma il costo non può essere scaricato sui datori di lavoro,** che altro non sono che famiglie. Ricordiamo infatti che il lavoro domestico non produce un aumento di reddito per le famiglie e, a differenza del lavoro subordinato d'impresa, non lucra sulle prestazioni rese. Si tratta in effetti di una redistribuzione di ricchezza tra contribuenti che, attualmente, è caratterizzata da una stortura: i lavoratori ricevono uno stipendio che dovranno dichiarare all'Agenzia delle entrate, ma quello stipendio non è altro che un reddito già sottoposto a

tassazione, e quindi netto, che viene in tal modo nuovamente tassato.

## 5. Inflazione e aumenti retributivi e contributivi

Aggiungiamo un ultimo spunto di riflessione: da **gennaio 2023, le famiglie italiane datrici di lavoro domestico hanno già subito pesanti aumenti delle retribuzioni e dei contributi INPS, innescati dall'inflazione**. Ciò è stato determinato dalla normativa statale per quanto concerne la contribuzione all'INPS, mentre per le retribuzioni, dalla previsione espressa all'articolo 38 del CCNL riguardante la variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT al 30 novembre<sup>3</sup>. Nello specifico, nel 2023, si è trattato di un **incremento del 9,2%** dei minimi retributivi, il quale, applicato alle diverse figure professionali, si traduce nei seguenti costi aggiuntivi per le famiglie datrici<sup>4</sup>:

Fig. 2 – Impatto degli adeguamenti retributivi sul costo totale a carico delle famiglie per l'anno 2023



(\*) Il costo totale mensile è comprensivo di rateo di tredicesima, ferie e Tfr, esclusi i contributi Inps

Fonte: Assindatcolf

<sup>3</sup> Si veda il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Domestico <https://assindatcolf.it/informazioni-tecniche/contratto-nazionale-del-lavoro/>

<sup>4</sup> Assindatcolf – Censis, “Il lavoro domestico. Una risorsa per il nuovo welfare”, 1° paper del Rapporto Family (Net) Work 2023 - laboratorio su casa, famiglia e lavoro domestico.

Come accennato, l'art. 38 del CCNL<sup>5</sup> prevede che, in assenza di accordo tra le parti sociali, vi sia una variazione periodica della retribuzione minima pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall' ISTAT e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. **Considerato che ad oggi l'inflazione è stimata all'8,2%, calcolandone l'80% si potrebbe generare, a partire da gennaio 2024, un ulteriore aumento del 6,6% delle retribuzioni minime. Sempre con decorrenza gennaio 2024, scatteranno anche gli aggiornamenti dei contributi INPS con l'aumento degli stessi del 100%.**

È da sottolineare come la norma contrattuale abbia non solo tutelato il potere d'acquisto delle lavoratrici del settore, ma anche diminuito il differenziale su tutti gli altri CCNL, di tutti i settori, come dimostrato dall'elaborazione Assindatcolf che mette a **confronto i CCNL Lavoro domestico, Commercio Confcommercio e Metalmeccanica Industria** - in valore assoluto ed in percentuale – **nei periodi gennaio 2014 e gennaio 2023.**

CCNL	inquadramento	gen-14	gen-23
commercio	4° livello	1.007,46	1.092,46
metalmeccanici	C1/3°S	1.578,14	1.709,60
lavoro domestico	CS convivente	950,25	1.120,76
lavoro domestico	BS 40 ore	1.027,87	1.211,39

CCNL	inquadramento	variz% su 2022	variaz%su2014
commercio	4° livello	0,00%	8,44%
metalmeccanici	C1/3°S	0,00%	8,33%
lavoro domestico	CS conviv	9,20%	17,94%
lavoro domestico	BS 40 ore	9,20%	17,85%

Aggiungiamo che il recupero parziale all'80% del valore d'acquisto ha una motivazione assolutamente razionale in quanto il restante differenziale del 20% non recuperato entra nella libera disponibilità delle parti in sede di rinnovi contrattuali. Rinnovi che nel settore sono stati effettuati sempre con sufficiente tempestività, l'ultimo nel settembre 2020 in pieno periodo pandemico. Quindi il principio stabilito dalla Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 sui salari minimi adeguati nell'Unione europea e ripreso nei Disegni di Legge in discussione, [C. 210](#), [C. 216](#) e [C. 432](#)

<sup>5</sup>Tale clausola, inserita già nel primo contratto collettivo nazionale risalente al 22 maggio 1974 (al tempo si trattava dell'art. 23), fu contrattata dalle parti sociali del settore per adeguare le retribuzioni all'aumento del costo della vita. Tale fenomeno – c.d. “scala mobile” – era già previsto per tutti i settori privati, ed era stato introdotto nel 1945 a seguito di un accordo tra la Confederazione generale dell'industria italiana e la Confederazione generale del lavoro, e fu definitivamente soppresso nel luglio 1992, con la firma del protocollo di intesa tra il Governo Amato I e le parti sociali. Ciò non influì sul CCNL del lavoro domestico, che continuò ad avere al suo interno tale previsione.



va, a nostro avviso, individuata come maggiormente adeguata alla necessità di mantenere i livelli di reddito dei lavoratori subordinati allineati all'andamento del costo della vita.